

TI_GERICHTE 52.2016.376 vom 7. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.376

FR: TI_GERICHTE 52.2016.376 du 7 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.376 del 7 settembre 2016

Regeste

Innammissibilità di un'istanza di rettifica

Erwägungen

E. 23

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 33) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o matematica); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer, op. cit., ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22); che la RI 1 ha chiesto al Tribunale di riformare la sentenza poiché non terrebbe conto di un fatto (la concessione da parte del committente della facoltà di subappaltare le opere di gessatore) che le avrebbe permesso di ottenere la commessa; che la domanda non è volta a correggere una svista o una contraddizione tra motivazione e dispositivo, bensì tende ad una modifica materiale della decisione, risultato che non può essere raggiunto mediante rettifica; che così come formulata, l'istanza della RI 1 deve essere dichiarata inammissibile; che essa non potrebbe trovare accoglimento nemmeno qualora venisse trattata alla stregua di un'istanza di revisione; che per l'art. 57 LPAm il rimedio della revisione è dato contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso se la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (lett. a), se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura (lett. b) e in altre due ipotesi che qui non mette conto di enunciare; che il termine di 30 giorni, sospeso dalle ferie, per impugnare la sentenza 12 luglio 2016 dinanzi al Tribunale federale non è ancora scaduto (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110); l'istante ha del resto sollecitato l'evasione dell'istanza entro tempi ragionevolmente stretti, in maniera tale da poter disporre del tempo necessario per aggravarsi presso l'Alta Corte di Losanna; che non essendo la decisione ancora cresciuta in giudicato, l'istanza tendente alla sua revisione si rivelerebbe improponibile; che, in ogni caso, questa andrebbe respinta anche nel merito già perché il motivo di revisione addotto, anche qualora fosse da ritenere valido ai sensi dell'art. 57 lett. a o b LPAm, non avrebbe permesso di mutare l'esito del giudizio; che, a mente dell'istante, questo Tribunale avrebbe a torto ritenuto la sua offerta, che prevedeva di subappaltare le prestazioni di gessatura, non conforme alle condizioni concorsuali, quando in realtà, con scritto indirizzato a tutti i partecipanti in gara prima del termine di consegna delle offerte, il committente aveva comunicato che il subappalto sarebbe stato ammesso, oltre ai casi annunciati nel bando di concorso, anche per le opere di intonaci interni; che,

tuttavia, una simile modifica delle condizioni di gara, atta ad estendere l'accesso al concorso ad altri potenziali concorrenti, non era ammissibile nella forma in cui è avvenuta; la comunicazione alle sole ditte partecipanti non era infatti sufficiente a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a e c LCPubb ; cfr. Peter Galli, André Moser, Elisabeth Lang , Marc Steiner , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo / Basilea / Ginevra 2013, n. 393 segg., n. 804 segg.); la rettifica avrebbe quantomeno dovuto essere oggetto di pubblicazione al pari dell'avviso di concorso; che, di conseguenza, il Tribunale non avrebbe potuto deliberare la commessa alla RI 1 nemmeno tenendo in considerazione le circostanze addotte in questa sede; che visto quanto precede, l'istanza, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinta; che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico della RI 1 e del committente, che ha aderito all'istanza, in ragione di un mezzo ciascuno. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'istante e del comune di CO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF) nei limiti e alle condizioni enunciati all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: ; ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.